

Avviso a sostegno delle nuove PMI innovative
Modalità e criteri per la presentazione
delle domande, la realizzazione degli interventi e la concessione dei contributi
Anno 2017

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Risorse
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
 - 3.1 – Requisiti di ammissione
- Art. 4 – Condizioni di ammissibilità
 - 4.1 – Innovatività
 - 4.2 – Validità tecnico – economica del progetto
 - 4.3 – Equilibrio finanziario
 - 4.4 – Pertinenza con RIS3
- Art. 5 – Spese ammissibili
- Art. 6 – Spese escluse
- Art. 7 – Durata e realizzazione dei progetti
- Art. 8 – Misura delle Agevolazioni
- Art. 9 – Compilazione e invio delle domande di ammissione
 - 9.1 – Registrazione dell'impresa
 - 9.2 – Compilazione e invio delle domande
 - 9.3 – Termini entro i quali presentare la domanda
- Art. 10 – Istruttoria formale
- Art. 11 – Richiesta di integrazione
- Art. 12 – Ammissione a contributo e tempi di realizzazione del progetto
- Art. 13 – Varianti di Progetto
- Art. 14 – Operazioni straordinarie di impresa
- Art. 15 – Rinunce al contributo
- Art. 16 – Richiesta di erogazione del contributo
 - 16.1 – Erogazione anticipo del contributo
 - 16.2 – Erogazione saldo del contributo
- Art. 17 – Rendicontazione del progetto
- Art. 18 – Divieto di cumulo
- Art. 19 – Controlli in loco
- Art. 20 – Obblighi per i beneficiari
- Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate
- Art. 22 – Tempi e fasi del procedimento
- Art. 23 – Disposizioni finali
- Art. 24 – Modulistica
- Art. 25 – Informativa
- Art. 26 – Glossario

Art. 1 – Finalità

1. Il presente avviso si propone l'obiettivo di sostenere la creazione di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca ai fini della valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo negli ambiti di specializzazione dove maggiore appare il potenziale competitivo identificati nell'ambito della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3) - di cui alla Deliberazione n. 888 del /07/2014. La Strategia mira ad attivare le potenzialità locali facendo leva su asset regionali, talenti, attraverso l'accesso ai risultati della ricerca e la promozione della nuova imprenditorialità.
2. In particolare, in linea con la leva n. 3 della RIS3 "Promuovere e sostenere nuova imprenditorialità basata sulla conoscenza orientata ai mercati internazionali", l'avviso intende contribuire a favorire l'aumento di una cultura imprenditoriale, con particolare riguardo ai settori *knowledge intensive* e a conferire una maggiore attrattività a talenti e professionalità qualificate.
3. L'avviso è emanato nel rispetto delle normativa comunitaria relativa alla programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e in particolare dei Regolamenti (UE) n.1303/2013 e n.1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 dello Stato italiano con la Commissione Europea e del POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria e del POR FESR Umbria 2014-2020, Asse I – Attività 1.3.1, approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929 e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 323 del 27/03/2017.

Art. 2 – Risorse

1. Le risorse stanziare con la D.G.R. n. 323 del 27/03/2017 ed integrate con la D.G.R. n. 634 del 11/06/2016, ammontano ad € 4.300.000,00 e trovano copertura nelle risorse del POR FESR 2014-2020 assegnate all'Azione 1.3.1.dell'Asse I secondo le disponibilità del Bilancio regionale 2018.
2. A seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. 634/2018 una parte delle risorse assegnate, pari ad € 1.000.000,00, sono destinate ad una riserva di fondi a supporto dell'Accordo di Programma a sostegno dello sviluppo dell'Area di crisi complessa nell'Area industriale di Terni-Narni, per le imprese con sede operativa nei comuni dell'area
3. Le risorse assegnate potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del presente avviso (di seguito PMI):
 - **le PMI costituite sotto forma di società di capitali** (comprese le srl unipersonali, le srl semplificate e le imprese cooperative di cui al DL 179/2012 e quelle con mutualità prevalente ex art. 2512 c.c.) e **le società di capitali tra professionisti** ai sensi della Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), della L.n. 27/2012 e del DM n. 34/2013.
Tali soggetti possono configurarsi in una delle seguenti tipologie:
 - start-up ad alto contenuto tecnologico. Le start-up ad alto contenuto tecnologico sono le società di nuova creazione caratterizzate dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di output, o in

termini di fattori di produzione compresa l'utilizzazione di brevetti e opere dell'ingegno riconosciute in ambito nazionale e internazionale.

- spin-off aziendali. Si definisce spin-off aziendale una nuova unità economica con le stesse caratteristiche di cui al punto precedente, costituita da alcuni soggetti che provengono da un'impresa esistente, che si distingue per il grado di innovatività.
- spin-off accademici ad elevate competenze scientifiche. Si definisce spin-off accademico una nuova unità economica caratterizzata dalla presenza di processi produttivi altamente tecnologici e innovativi in termini di output o di fattori della produzione o che siano stati riconosciuti come tali nell'ambito degli appositi regolamenti emanati dall'ateneo di provenienza.
- **Gli incubatori certificati** ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 e successive modifiche e integrazioni che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative.

Art. 3.1. - Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione al presente avviso le P.M.I. che, alla data di trasmissione della richiesta di agevolazione, possiedono congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) essere costituite da non più di 48 mesi;
 - b) essere iscritte nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con Codice Ateco ricompreso tra quelli elencati all'Allegato 4. Sono escluse le aziende agricole e le relative attività connesse nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e dal Reg.(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Sono escluse dalle agevolazioni le attività di trasformazione dei prodotti agricoli in esito alla quale il prodotto ottenuto rimanga comunque un prodotto elencato nell'Allegato I del Trattato CE (art. 32 TCE e art. 38 del TFUE);
 - c) le società tra professionisti devono essere iscritte anche nell'albo registro tenuto presso l'ordine/collegio di appartenenza dei soci professionisti;
 - d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC). I soci delle società di capitali tra professionisti devono essere in regola con gli obblighi previdenziali;
 - e) essere in regola con la normativa antimafia;
 - f) essere operative e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali anche volontarie (quali: fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione straordinaria) né ad amministrazione controllata con l'unica eccezione del concordato con continuità aziendale;
 - g) non aver presentato richiesta di concordato "in bianco" ex art. 33 Decreto Sviluppo-D.L. n.83/2012;
 - h) essere attive e non essere sottoposte ad accordi stragiudiziali né a piani asseverati ex art. 67 L.F., né accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.;

- i) operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, pari opportunità tra uomo e donna, contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - j) non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - k) non presentare le caratteristiche di impresa in crisi per sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012;
 - l) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una recedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. clausola DEGGENDORF).
2. Gli interventi dovranno essere realizzati presso la sede operativa o l’unità locale, destinataria dell’intervento, nel territorio regionale, e le spese sostenute devono essere relative alla sede operativa o unità locale destinataria dell’intervento; la localizzazione della sede operativa o unità locale destinataria dell’intervento deve essere presente in visura camerale entro il termine ultimo per la rendicontazione finale del programma di interventi.
 3. I requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria formale di cui al successivo art. 10, comma 2. I requisiti di cui alle lettere da b) a l) devono essere mantenuti sino al termine dell’intervento di cui al successivo art. 7, c. 2 e saranno oggetto di verifica al momento della erogazione dell’anticipo e del saldo del contributo.
 4. Non sono ammesse ai benefici del presente avviso le imprese che sono state costituite a seguito di fusione, cessione/affitto azienda o ramo di azienda di società già esistente.
 5. Sono escluse ai benefici del presente avviso le imprese che hanno beneficiato degli aiuti concessi con i precedenti bandi emanati dalla Regione Umbria a sostegno delle nuove PMI innovative dal 2013.

Art 4 – Condizioni di ammissibilità

1. I progetti presentati dalle imprese saranno ritenuti ammissibili se in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - Innovatività
 - Validità tecnico-economica progetto
 - Equilibrio finanziario
 - Pertinenza del progetto con gli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente regionale RIS3
 - Spesa ammissibile non inferiore a € 30.000,00.

Art. 4.1 – Innovatività

1. Per essere definita innovativa, l’impresa proponente deve presentare almeno una delle seguenti condizioni:

A) Basarsi sullo sfruttamento di un brevetto di proprietà dell’impresa **già** al momento di presentazione della domanda, avendolo, alternativamente:

- a) registrato direttamente;
- b) acquisito a titolo di conferimento gratuito da parte di uno dei soci dell’impresa o da parte di terzi;
- c) acquisito da uno dei soci dell’impresa e il suo valore iscritto a bilancio sia stato integralmente destinato a incrementare il patrimonio netto dell’impresa;

d) acquistato, a titolo oneroso da terzi.

B) Avere stipulato un accordo di collaborazione scientifica con università, enti di ricerca, centri di ricerca pubblici. La natura dell'accordo deve essere necessariamente a titolo oneroso e coerente con l'attività dell'impresa per un importo non inferiore al 10% dell'intero progetto ammissibile.

C) Avere nella compagine societaria, una delle seguenti tipologie di soci o una loro combinazione:

- investitori istituzionali o informali (società di venture capital, business angels) specializzati nel finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad alta tecnologia;
- partners industriali coinvolti nel progetto.

In entrambe le fattispecie la partecipazione deve essere tale da non far perdere i requisiti di PMI all'impresa proponente.

D) Essere iscritte alla Sezione speciale del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio ai sensi del DL 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17/12/2012, e s.m.i.

E) Essere un incubatore certificato ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 18/10/2012 n. 179 iscritta alla Sezione speciale del Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

Art 4.2. – Validità tecnico-economica del progetto

1. Sulla base dei contenuti della scheda tecnica di cui all'all.to 2 al presente avviso e del business plan dell'iniziativa, il Comitato Tecnico di Valutazione verificherà la validità/fattibilità tecnico-economica del progetto.
2. Per la valutazione di tale condizione di ammissibilità saranno presi in esame i seguenti indicatori

CRITERIO DI VALUTAZIONE	INDICATORI
Grado di innovazione (punteggio massimo attribuibile 20)	Innovatività delle soluzioni tecnologiche adottate correlate all'analisi time to market.
Sostenibilità economico-finanziaria (punteggio massimo attribuibile 10)	Rispetto dell'equilibrio finanziario
Coerenza con programmazione comunitaria e regionale (punteggio massimo attribuibile 10 punti)	Pertinenza del progetto con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.
Sostenibilità tecnica del progetto da parte dell'impresa (punteggio massimo attribuibile 20 punti)	Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi. Redditività economica del progetto.
Coerenza progettuale (punteggio massimo attribuibile 15 punti)	Congruità e pertinenza dei costi esposti e adeguatezza delle stime effettuate.
Competenze del management e della proprietà (punteggio massimo attribuibile 15 punti)	Qualità della struttura di gestione in termini di numero di risorse dedicate, adeguatezza dell'organizzazione, qualificazione del management.

3. Per ogni criterio di valutazione dovrà essere attribuito un giudizio a cui corrisponde un coefficiente che determinerà il punteggio per ogni singolo indicatore in base alla seguente tabella:

Non valutabile	0
Inadeguato	0,1
Insufficiente	0,2
Scarso	0,3
Mediocre	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Ottimo	0,9
Eccellente	1

4. Il punteggio così determinato potrà essere aumentato fino a un massimo di 5 punti in base alle ricadute occupazionali del progetto medesimo. In particolare verrà attribuito un punto in più per ogni incremento occupazionale di 1 unità di ULA fino a un massimo di 5 punti (allegato 19).
5. Ai fine della ammissibilità del progetto al contributo è indispensabile ottenere un punteggio minimo di 60 su 100

Art 4.3. – Equilibrio Finanziario

1. L'impresa proponente deve rispettare, per il finanziamento del progetto proposto, la seguente formula di equilibrio finanziario:

$$I - C = P + F$$

dove:

I = Investimenti complessivamente oggetto di contributo compresi i beni in locazione finanziaria (costo totale del progetto al lordo dell'IVA)

C = contributo pubblico

P = Mezzi propri incrementali (es. capitale sociale, riserve, finanziamento soci) pari almeno al 15% degli investimenti (I) oggetto di richiesta all'atto di presentazione della domanda (da versare entro la data di presentazione della rendicontazione allegando alla documentazione estratto del libro giornale da cui si evincono le scritture contabili di incremento del patrimonio netto).

F = Finanziamenti bancari, capitale di debito, locazione finanziaria (da documentare in sede di rendicontazione del progetto allegando alla documentazione la delibera dell'istituto di credito o contratto di leasing).

2. Per le imprese ancora prive di un bilancio approvato, l'apporto di mezzi dovrà essere incrementale rispetto a quelli esistenti al momento di presentazione della domanda. A incremento dei mezzi propri sono ritenute ammissibili solo le operazioni che determinano l'aumento del patrimonio dell'impresa attraverso l'apporto effettivo di risorse finanziarie rilevabili in termini di incremento della liquidità aziendale.

Art 4.4. – Pertinenza con la RIS3

1. L'idea progettuale presentata dovrà essere pertinente con uno degli ambiti prioritari individuati nella Strategia RIS3.

2. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 888 del 16/07/2014 è stata approvata la Strategia regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3). Tale documento risulta reperibile al link <http://www.regione.umbria.it/documents/18/1261878/RIS+3/756aec8e-3d61-40e3-813b-019357e9262a>.

3. Gli ambiti prioritari individuati sono: Scienze della vita, l'Agrifood, la Chimica verde, Fabbrica Intelligente /Aerospazio, Energia che caratterizzano il sistema produttivo regionale.

Nell'Allegato 5 si riportano gli ambiti prioritari (aree) di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria. L'Allegato riporta inoltre la definizione delle aree di specializzazione e delle relative tecnologie abilitanti intese quali "tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R & S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati.

Le tecnologie abilitanti sono considerate parte costitutiva della aree di specializzazione individuate e la loro opportuna valorizzazione nell'ambito dei progetti sarà considerata elemento qualificante dei progetti.

Art 5. – Spese ammissibili

1. Le spese dovranno riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di contributo ed essere coerenti, congrue e rivolte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
2. Sono ammissibili a contributo le spese riferite a interventi avviati¹ dall'impresa dopo la presentazione della domanda di ammissione al bando e comunque fatturate a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda medesima; a tal fine si considerano:
 - la data risultante dalla ricevuta di avvenuto invio emessa dal server di gestione della posta elettronica certificata dell'impresa richiedente il contributo;
 - la data dei titoli di spesa² e dei relativi pagamenti effettuati secondo le disposizioni di cui agli articoli successivi .
3. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere inferiore ad € 30.000,00 e né superiore a € 500.000,00.
4. Le spese ammissibili devono, inoltre, riguardare le seguenti tipologie:
 - a. Spese di locazione dei laboratori e della sede operativa dell'impresa in cui viene effettuato l'investimento per un importo massimo di € 12.000,00 annui e solo per un massimo di 12 mesi a partire dal mese di presentazione della domanda.
 - b. Macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell'attività produttiva dell'impresa.

1 Per avvio dell'intervento si intende il primo atto finalizzato alla realizzazione dell'intervento stesso (fattura del fornitore del bene, ordine, conferma d'ordine, acconti, caparre confirmatorie o altro documento giuridicamente vincolante ai fini dell'acquisto del bene).

2 Per titolo di spesa si intende la fattura o altro documento avente forza contabile equivalente

- c. Acquisizione e locazione finanziaria di attrezzature scientifiche e di laboratorio;
- d. Acquisto di brevetti già registrati. L'acquisto di brevetti finanziabile riguarda ovviamente brevetti diversi da quelli presentati per la dimostrazione del requisito dell'innovatività;
- e. Spese finalizzate alla partecipazione a fiere, eventi, prima campagna pubblicitaria e realizzazione del logo aziendale (max € 10.000,00). Per la partecipazione alle fiere le spese ammissibili riguardano solo il costo di affitto dello stand e del suo allestimento;
- f. Consulenze esterne specialistiche rese da strutture specializzate organizzate in forma d'impresa, la cui attività risulti compatibile con la consulenza offerta, ovvero professionisti singoli o consulenti il cui curriculum formativo e professionale evidenzia adeguate competenze in materia.

Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate in termini di giornate/uomo. Il costo giornaliero riconosciuto ai fini contributivi non potrà superare i seguenti parametri:

ESPERIENZA NEL SETTORE	COSTO MAX GIORNALIERO
oltre 15 anni	€ 600,00
10 – 15 anni	€ 500,00
5 - 10 anni	€ 300,00
3 - 5 anni	€ 200,00
1 - 3 anni	€ 100,00

- g. Consulenze e/o accordi di collaborazione rese da istituti universitari e centri di ricerca pubblici. Nel caso in cui nel progetto sia inserita questa tipologia di costo l'importo **minimo** ammissibile di tale voce di spesa deve essere pari al 10% del costo totale del progetto ammesso solo nel caso in cui la consulenza/collaborazione con l'università sia requisito di innovatività ai sensi dell'art. 4.1 del bando;
 - h. Spese connesse allo sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio, sostenute tramite una struttura esterna all'azienda beneficiaria del contributo;
 - i. Costo del personale dipendente e spese per materiali sostenute direttamente dall'azienda beneficiaria per lo sviluppo sperimentale di un brevetto/prototipo/servizio;
 - j. Spese connesse alla concessione o riconoscimento di brevetti o di altri diritti di proprietà intellettuale ivi comprese le spese di ricerca pre-brevetuale direttamente sostenute dalla società titolarità del brevetto.
5. Il costo totale delle immobilizzazioni materiali e immateriali non può eccedere il 60% del costo totale del progetto presentato e/o ammesso (tra le immobilizzazioni materiali e immateriali non sono compresi i costi della consulenza capitalizzati).
6. Il costo del personale comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività strettamente inerenti il progetto agevolato ed esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario determinato come segue:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, ottenuta come somma di tutti gli stipendi mensili dell'anno solare, con esclusione dei compensi per lavoro

- straordinario e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie;
 - ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra le ore normali e ore straordinarie; le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime su base annuale consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro su base annuale.
7. Tutte le spese per le quali si richiede il finanziamento sono ammissibili al netto dell'IVA e devono essere regolate solo ed esclusivamente a mezzo bonifico bancario e/o ricevuta bancaria.
 8. Relativamente agli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria (leasing), il contributo sarà erogato secondo la modalità di concessione tramite il concedente. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'impresa dovrà stipulare contratti di locazione finanziaria unicamente con le società di leasing che abbiano sottoscritto con la Regione Umbria apposite convenzioni per la programmazione POR FESR (2014-2020).
 9. Non sono ammesse:
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, da parte dei coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese beneficiarie del contributo;
 - la fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
 - la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate, tra imprese che abbiano in comune titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione o nel caso in cui esistano rapporti di parentela tra i rispettivi titolari/soci/legali rappresentanti e/o componenti l'organo di amministrazione sia essi coniugi o parenti in linea retta fino al secondo grado;
 - qualsiasi forma di autofatturazione.
 10. Al momento della presentazione della domanda dovranno essere allegati i preventivi di spesa relativi ai costi per i quali si richiede il contributo.

Art. 6 - Spese escluse

1. Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per:
 - a) mera sostituzione di beni della stessa tipologia già esistenti e utilizzati nel ciclo produttivo;
 - b) interventi non direttamente funzionali al programma agevolabile;

- c) impianti tecnici generali (a titolo esemplificativo: impianto di riscaldamento e/o condizionamento, impianto idraulico, impianto elettrico ivi comprese le cabine elettriche, impianto videosorveglianza e/o antifurto);
- d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il revamping;
- e) interventi di riparazione;
- f) parti o componenti di macchine e impianti che non possiedano il requisito della autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo;
- g) tutti i mezzi, targati e non, destinati al trasporto di cose, merci, persone (a titolo esemplificativo: autocarri, mezzi ad uso promiscuo, carrelli elevatori; transpallet, piattaforme elevatrici, ecc.);
- h) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative (a titolo esemplificativo: fotocopiatrici, telefax, calcolatrici, computer fissi e portatili, palmari, macchine fotografiche, telecamere, etc.);
- i) acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti) e quanto non direttamente funzionale al processo produttivo;
- j) acquisizione di software riconducibile a singole postazioni di lavoro (a titolo esemplificativo: programmi di office automation, sistemi operativi, antivirus) e quanto non direttamente funzionale al processo produttivo in senso stretto compresi i servizi in cloud (IaaS, SaaS, PaaS), i software sviluppati con strumenti di office automation;
- k) beni per arredamento di qualsiasi categoria;
- l) beni usati;
- m) materiale di consumo, anche riferito ai beni oggetto del contributo;
- n) operazioni di lease back su beni già di proprietà della impresa richiedente;
- o) consulenze e servizi di natura continuativa o periodica, ovvero non prestati da consulenti e/o prestatori esterni;
- p) formazione del personale;
- q) campagne promozionali;
- r) progetti di modifiche di routine o periodiche anche qualora tali interventi rappresentino miglioramenti;
- s) acquisizioni di servizi di tipo ordinario e tradizionale, a basso contenuto di specializzazione e comunque già ampiamente diffusi, quali l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc. e, più in generale, le ordinarie prestazioni rese da studi legali, commerciali, consulenti del lavoro, etc;
- t) consulenze richieste da imprese che abbiano al proprio interno le capacità professionali e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento, e/o per le quali la consulenza medesima costituisca il prodotto tipico dell'attività aziendale, salvo motivata descrizione della necessità di acquisire la specifica consulenza, coerentemente alla finalità del avviso.

Art. 7 – Durata e realizzazione dei progetti

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate al precedente art. 5 "spese ammissibili" dovranno essere sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
2. Gli interventi agevolati dovranno concludersi entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilità). Entro 30 giorni dal termine del progetto dovrà essere presentata alla Regione la documentazione di rendicontazione finale degli interventi agevolati

3. Eventuali proroghe alla durata del progetto potranno essere concesse dietro presentazione di motivata richiesta che dovrà essere trasmessa al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it.
4. Le fatture con i relativi pagamenti e i contratti di leasing dovranno riferirsi a prestazioni, forniture o acquisti iniziati/effettuati entro i termini di ammissibilità. Le fatture riferite agli acquisti diretti dovranno essere state emesse e integralmente pagate entro il predetto arco temporale di ammissibilità con le modalità previste dal punto 7 dell'art. 5 (bonifico bancario), pena la loro esclusione totale dal contributo.

Art. 8 - Misura delle agevolazioni

1. Il contributo di cui al presente avviso viene concesso secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 1812/2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" entrato in vigore a partire dal 01/01/2014.
2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili a una "impresa unica", così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg. CE n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" pregressi deve contenere i dati relativi a tutti gli aiuti concessi da tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica" così come definita dall'art.2, comma 2 del Reg. CE n.1407/2013.
4. Pertanto, oltre all'impresa che richiede il contributo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo sopra richiamato, anche tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono "impresa unica" dovranno fornire dichiarazione riguardo gli aiuti "de minimis" secondo lo schema di cui all'Allegato 6/a. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.
5. Sulla base di tali dichiarazioni l'impresa richiedente dovrà poi compilare il prospetto riepilogativo di cui all'Allegato 6/b nel quale andranno indicati tutti gli aiuti "de minimis" complessivamente percepiti dall'impresa unica nel triennio di riferimento.
6. Le istruzioni dettagliate per la compilazione delle dichiarazioni sono contenute nell'Allegato 6/c.
7. Il contributo concedibile consiste in un contributo a fondo perduto (in conto impianti e/o in conto esercizio) pari al **40%** della spesa ritenuta ammissibile.
8. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente avviso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente avviso.

Art. 9 - Compilazione e invio delle domande di ammissione

1. Le richieste di agevolazione dovranno essere compilate e presentate alla Regione Umbria esclusivamente mediante la piattaforma informatica <http://bandi.regione.umbria.it> nei termini e secondo le modalità di seguito previste.

2. La Regione Umbria si riserva la facoltà (con comunicazione del Dirigente responsabile) di sospendere o chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili. Si riserva altresì la facoltà di riattivare la stessa nel momento in cui risorse aggiuntive dovessero essere rese disponibili.

Art. 9.1 – Registrazione dell'impresa

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa dovrà disporre:
 - dell'accreditamento sul sistema **FED Umbria** effettuabile seguendo la procedura online riportata nell'allegato n. 16,
 - di una marca da bollo da € 16,00;
 - di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e funzionante;
 - del certificato di firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 9.2 – Compilazione delle domande

1. La compilazione delle domande di ammissione a contributo potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del **27 novembre 2017 e fino alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018** utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>.
2. Durante la compilazione della domanda di contributo dovranno essere inseriti, tramite upload nell'apposita sezione, i seguenti allegati:
 - a) Business plan;
 - b) dichiarazione sostitutiva di vigenza;
 - c) dichiarazioni di adeguamento dei mezzi propri secondo lo schema di cui all'Allegato 7;
 - d) dichiarazione bancaria di cui all'Allegato 8 o copia del contratto di finanziamento bancario;
 - e) per la dimostrazione dell'innovatività dell'impresa, alternativamente:
 - documentazione comprovante il possesso di brevetti, o di licenze di sfruttamento di brevetto;
 - copia dei contratti in essere con Università, enti di ricerca, centri di ricerca pubblici;
 - f) copia dei preventivi di spesa;
 - g) copia dei curricula dei soggetti amministratori dell'impresa;
 - h) dichiarazione Deggendorf;
 - i) dimostrazione incremento occupazionale.
3. Si precisa che il business plan, la dichiarazione sostitutiva di vigenza, la dichiarazione di adeguamento dei mezzi propri dimostrazione incremento occupazionale e la dichiarazione Deggendorf, prima dell'inserimento nell'apposita sezione, dovranno essere firmate digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa dichiarante con la conseguente generazione dei corrispondenti file con estensione .p7m. Il sistema non consentirà l'inserimento di documenti non firmati digitalmente e con estensione diversa dal .p7m.
4. Terminata la compilazione di tutte le maschere previste nonché l'upload degli allegati, l'impresa dovrà:

- a. generare i modelli di Richiesta di ammissione e scheda tecnica. La richiesta di ammissione conterrà l'indicazione degli allegati inseriti. Il contenuto di detti documenti è fornito a titolo di fac-simile in allegato al presente bando. I modelli originali generati dal sistema potrebbero differire nell'aspetto grafico;
- b. firmare digitalmente i due modelli da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, generando conseguentemente i corrispondenti file con estensione .p7m;
- c. completare la fase di compilazione della domanda. A tal fine è necessario uploadare i file "Richiesta di ammissione" e "Scheda tecnica", firmati digitalmente, nell'apposita sezione del portale e successivamente cliccare sul pulsante "completa compilazione".

Con questa operazione la domanda diventa definitiva e pronta per il successivo invio.

Il sistema rilascerà una ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione contenente il codice identificativo domanda, il codice fiscale dell'impresa richiedente i benefici e il codice fiscale del soggetto compilatore. Tale ricevuta dovrà essere conservata ai fini del successivo invio della domanda stessa come descritto nel successivo art. 9.3.

5. Ai fini degli adempimenti fiscali previsti per la presentazione di istanze alla Pubblica Amministrazione, il soggetto richiedente dovrà inserire nel sistema di compilazione della domanda, nell'apposito campo, il numero seriale della marca da bollo da € 16,00. L'originale cartaceo della richiesta di ammissione con apposta la marca da bollo, annullata, dovrà essere conservato a cura del richiedente i benefici, indipendentemente dall'esito della domanda, per almeno 5 anni successivi alla data di presentazione ed esibito a richiesta della Regione Umbria o delle autorità preposte. La Regione Umbria effettuerà un controllo sulle domande presentate al fine di verificare che una stessa marca da bollo non sia stata utilizzata per la presentazione di più di una domanda. Laddove si riscontrino irregolarità si provvederà a effettuare le dovute segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.

Art. 9.3. – Invio delle domande di ammissione e termini

1. L'invio delle domande di ammissione potrà essere effettuato **a partire dalle ore 10:00 del 04/12/2017 e fino alle ore 12:00 del 29/06/2018** esclusivamente accedendo all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> indicato nella ricevuta di avvenuto completamento della fase di compilazione. Ai fini dell'invio il sistema richiederà l'inserimento dei dati contenuti nella suddetta ricevuta e più precisamente: codice identificativo domanda, codice fiscale dell'impresa richiedente i benefici e codice fiscale del soggetto compilatore.
2. Si precisa al riguardo che l'invio della domanda potrà essere effettuato anche da soggetto diverso dal compilatore purché accreditato sul sistema FED Umbria e in possesso dei dati di cui al comma precedente.
3. A seguito dell'invio verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione con indicate la data e l'ora di trasmissione che determinano l'ordine cronologico di presentazione delle domande secondo il quale - ai sensi del D.Lgs. 123/98, art. 5, comma 3, sarà effettuata l'istruttoria delle richieste pervenute.
4. Nel sistema saranno successivamente resi disponibili il numero e la data di protocollazione della domanda di agevolazione presentata.
5. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata sul portale

<http://trasmissione.bandiregione.umbria.it> con le modalità previste dal presente articolo. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).

6. Costituisce causa di esclusione:
 - a. la compilazione della domanda di contributo con modalità diverse da quelle indicate all'art. 9.2;
 - b. l'upload sul sistema di una Richiesta di ammissione e/o di una Scheda tecnica compilate con modalità diverse da quelle indicate all'art. 9.2;
 - c. la mancata apposizione, sulla Richiesta di ammissione e sulla Scheda tecnica, della firma digitale del legale rappresentate dell'impresa richiedente ovvero l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - d. l'apposizione sulla Richiesta di ammissione e sulla Scheda tecnica della firma di soggetto diverso dal legale rappresentante;
 - e. la trasmissione della domanda di ammissione con modalità diverse da quelle indicate al precedente art. 9.3;
 - f. la trasmissione di una Richiesta di ammissione e/o di una Scheda tecnica contenenti dati diversi da quelli presenti sul sistema di compilazione della domanda.
7. Alla stessa impresa non è consentito presentare più domande di agevolazione ancorché relative a differenti tipologie di spesa. Nel caso di domande di agevolazione multiple sarà presa in considerazione la prima.

Art. 9.4. – Assistenza tecnica alla compilazione e invio delle domande e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Umbria Digitale scarl è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare l'helpdesk (n.ro verde 848883366 oppure 075.5447430- email helpdesk@umbriadigitale.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la presentazione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione della domanda in tempo utile per la presentazione della domanda stessa.
3. L'amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese. La Regione non procederà a prolungamenti dei termini di cui al comma dovuto a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Art. 10. – Istruttoria formale e valutazione dei progetti

1. La procedura di selezione delle domande sarà effettuata tramite una procedura valutativa a sportello ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.
Nel corso del procedimento di valutazione l'impresa sarà coinvolta ai fini dell'illustrazione del progetto presentato al CTV secondo le modalità di cui al successivo punto 5.
2. Le richieste di agevolazione pervenute saranno sottoposte a una prima istruttoria formale in base all'ordine cronologico di arrivo per verificare:
 - a. la completezza della documentazione presentata;
 - b. la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
4. I requisiti soggettivi previsti nell'art. 3 dalla lettera f) alla lettera l), dichiarati ai sensi dell'art. 38, c. 2 del DPR 28/12/2000 n. 445 saranno oggetto di controlli a campione effettuati dai funzionari del Servizio sviluppo e Competitività delle Imprese.
5. Nel caso in cui in sede di istruttoria formale vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese proponenti riceveranno formale comunicazione dei motivi di esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/90 modificata dalla L. 15/05, al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
6. Nel caso in cui l'istruttoria formale abbia esito positivo, il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese provvederà a fissare un appuntamento con il beneficiario, ai fini della partecipazione dell'impresa stessa, all'istruttoria valutativa del progetto.
7. Successivamente, nel giorno concordato per l'appuntamento, il legale rappresentante dell'impresa, eventualmente assistito dai tecnici che sono intervenuti nel percorso di formazione della domanda, dovrà illustrare il progetto presentato al Comitato Tecnico di Valutazione (C.T.V.) appositamente istituito con determinazione direttoriale. Il CTV provvederà a:
 - determinare le spese ammissibili al contributo regionale valutando la congruità e la coerenza delle voci di spesa procedendo anche a eventuali riduzioni e a verificare l'innovatività, la validità tecnico-economica del progetto, l'equilibrio finanziario e la pertinenza con la RIS3;
 - assegnare il punteggio a ogni singolo progetto in base a quanto previsto nel comma successivo;
 - individuare i progetti non ammissibili ai benefici del bando indicando le motivazioni di esclusione.
8. I progetti pertanto saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri definiti con D.G.R. n. 323/2017 e dettagliatamente riportati all'art 4 del presente bando. In particolare:
 - Innovatività
 - Validità tecnico-economica del progetto
 - Equilibrio finanziario
 - Pertinenza RIS3
9. I progetti risulteranno ammissibili se verrà verificata dal C.T.V. la sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità di cui al precedente art. 4. Inoltre qualora risulti ammissibile una spesa complessiva inferiore ad € 30.000,00 la domanda risulterà non ammissibile.
10. In caso di valutazione positiva del progetto con Determinazione Dirigenziale verrà assegnato il contributo e ne sarà data comunicazione formale all'impresa beneficiaria.

L'impresa beneficiaria dovrà confermare la volontà di attuare gli interventi riferiti al progetto ammesso entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, secondo le modalità ivi specificate.

11. La concessione è condizionata all'acquisizione del DURC regolare dell'impresa, ai sensi art. 31 DL 21/06/2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9/8/2013 n. 98. Nei casi in cui non è prevista il rilascio del DURC on-line, tale regolarità è verificata d'ufficio attraverso specifica richiesta presso gli enti competenti.

Art. 11 – Richieste di integrazione

1. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta.
2. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'esclusione della relativa domanda dai benefici richiesti, qualora le informazioni o i documenti richiesti siano essenziali ai fini dell'ammissibilità della stessa.

Art. 12 – Ammissione a contributo e tempi di realizzazione del progetto

1. A seguito dell'esito della riunione del Comitato Tecnico di Valutazione, il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, con determinazione dirigenziale, effettuerà:
 - in caso di esito positivo, la concessione del contributo. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e inviato tramite PEC ai beneficiari insieme alla dichiarazione di accettazione del contributo che l'azienda dovrà restituire firmata entro i 15 giorni successivi. L'intero progetto dovrà essere realizzato in tutti gli aspetti in esso previsti, coerentemente a quanto esposto nella scheda tecnica, entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di concessione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
 - In caso di esito negativo, sarà comunicata all'impresa richiedente, l'esclusione dal contributo con l'indicazione delle relative motivazioni e avviato l'eventuale contraddittorio ai sensi dell' art. 10 bis della L. n. 241/90 modificata dalla L. n. 15/05.

Art 13 - Varianti di progetto

1. La richiesta di variante, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originali e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
2. Non sono considerate varianti le modifiche degli importi o dei fornitori rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo e pertanto tali modifiche non dovranno essere comunicate.
3. A seguito della richiesta di variazione sostanziale, la Regione si riserva la facoltà di convocare il C.T.V. al fine della approvazione delle modifiche presentate al progetto.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte il contributo concesso.

Art. 14 - Operazioni straordinarie di impresa

1. Qualora l'impresa beneficiaria effettui un'operazione straordinaria deve darne immediata comunicazione al Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese inviando la relativa documentazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.
2. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese valuterà la compatibilità dell'operazione straordinaria con i requisiti richiesti dal presente avviso ai fini dell'ammissibilità del progetto e il rispetto della stabilità dell'operazione ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013, per confermare il contributo concesso.
3. Il Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla documentazione presentata, e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La mancata risposta entro il termine suddetto comporterà l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso.

Art. 15 - Rinunce al contributo

1. Il beneficiario del contributo, nel caso si verifichi qualsiasi impedimento che non consenta di portare a conclusione l'intervento finanziato, è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione il sorgere di tali impedimenti e a presentare una formale dichiarazione di rinuncia al contributo stesso. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.

Art. 16 – Richiesta di erogazione del contributo

1. Ai fini della rendicontazione dell'intervento agevolato l'impresa dovrà accedere al portale <http://smg2014.regione.umbria.it> e richiedere l'abilitazione a operare come beneficiario nell'apposita sezione "Abilitazione beneficiario".
In tale sezione sarà necessario indicare il codice fiscale dell'impresa e il codice fiscale dei soggetti per i quali si chiede l'abilitazione.
La Richiesta di abilitazione, generata dal sistema, sarà automaticamente inviata al Responsabile di Attività che autorizzerà l'abilitazione.
Una volta ottenuta l'abilitazione l'utente riceverà una notifica sulla mail indicata al momento della registrazione su FED_Umbria e l'impresa potrà presentare la propria richiesta di rimborso.

Art. 16.1 – Erogazione anticipo del contributo

1. L'impresa beneficiaria può ottenere un anticipo del 40% del contributo concesso se in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver stipulato una polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 01/09/1993, n. 385 ovvero

- all'Elenco Isvass, della durata di quarantadue mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della polizza, redatta secondo lo schema di cui all' allegato 11.
2. La richiesta di anticipo dovrà essere presentata tramite il sistema <http://smg2014.regione.umbria.it> dopo essersi registrati secondo le modalità sopra evidenziate.
 3. Le modalità operative per presentare la richiesta di anticipo sono illustrate nel manuale operativo per la rendicontazione delle spese, allegato n. 16.

Art. 16.2 – Erogazione saldo del contributo

1. Per ottenere il saldo del contributo spettante, l'impresa beneficiaria dovrà presentare apposita richiesta entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di realizzazione del progetto ammesso.
2. Ai fini della presentazione della rendicontazione finale di spesa, è necessario allegare alla richiesta di saldo la seguente documentazione:
 - relazione tecnica, firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza con le finalità del avviso;
 - elenco riepilogativo dei titoli di spesa firmato dal legale rappresentante dell'impresa;
 - copia dei titoli di spesa relativi ai beni e/o servizi acquisiti per la realizzazione del progetto;
 - copia delle buste paga del personale dipendente utilizzato per lo sviluppo sperimentale di un prodotto/prototipo/ brevetto;
 - copia del modello f24 utilizzato per il pagamento delle ritenute previdenziali;
 - copia dei bonifici bancari e delle ricevute bancarie emessi dall'istituto di credito con chiara indicazione del titolo di spesa quietanzato;
 - copia estratto conto dal quale si evidenzia la registrazione del bonifico bancario e/o della ricevuta bancaria;
 - per i soli beni materiali (macchinari, attrezzature, impianti hardware e software di stretta pertinenza dell'attività produttiva dell'impresa), verbale di collaudo redatto da un professionista iscritto a un albo professionale e con competenze tecniche attinenti all'oggetto dell'intervento;
 - per ogni consulenza esterna dovranno essere allegati: copia del contratto, fatture di spesa quietanzate, relazione finale, predisposta dallo stesso consulente, indicante modalità, contenuto, finalità della consulenza e obiettivi raggiunti, estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento dei compensi corrisposti;
 - documentazione della società di leasing consistente in contratti di locazione finanziaria in copia conforme, appendice contrattuale in originale, verbale di consegna del bene in copia, fattura relativa ai beni acquistati dalla società di leasing con relativi pagamenti in copia conforme.
4. L'ammontare del contributo a saldo sarà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall'ammontare del contributo spettante all'impresa l'importo dell'anticipo eventualmente erogato.

Art. 17 – Rendicontazione del progetto

1. La rendicontazione dei progetti finanziati deve essere effettuata utilizzando la procedura informatica disponibili nel sistema <http://smg2014.regione.umbria.it/home>.
2. Al fine dell'erogazione del contributo di cui al precedente articolo, la documentazione pervenuta verrà esaminata dal Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese rispetto alle spese rendicontate per consentire la verifica dell'attuazione del progetto, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli di I livello.
3. La rendicontazione del progetto dovrà evidenziare, pena la revoca del contributo concesso:
 - la realizzazione dello stesso per un importo ammissibile non inferiore al 70 (settanta) per cento della spesa ammessa;
 - il mantenimento della coerenza progettuale su cui è stata effettuata la valutazione iniziale
4. Al fine di determinare il contributo effettivamente spettante verranno esaminati i titoli di spesa rendicontati e i relativi pagamenti.
5. Il servizio regionale ai fini istruttori potrà richiedere all'impresa eventuali integrazioni alla domanda di erogazione del saldo del contributo presentata e le relative informazioni/documenti dovranno essere inviati a cura dell'impresa nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata risposta, verrà avviato il procedimento di revoca del contributo concesso.
6. Nella rendicontazione di spesa dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.
7. Qualora la spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) sia inferiore alla spesa ammessa, la Regione provvederà a una proporzionale riduzione dell'ammontare di contributo da liquidare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione. Una spesa sostenuta e rendicontata (e ritenuta ammissibile dalla Regione) superiore alla spesa ammessa, non comporterà aumento del contributo da liquidare. In ogni caso la soglia minima di ammissibilità, pari ad € 30.000,00, dovrà essere rispettata anche in sede di rendicontazione finale di spesa pena la revoca del contributo.

Art. 18 - Divieto di cumulo

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per lo stesso progetto, a eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità e uniformità su tutto il territorio nazionale.
2. Per il progetto attivato è consentito l'accesso alle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg. (CE) n. 1407/2013.

Art. 19 – Controlli in loco

1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Reg. (CE) n. 1303/13 e dall'U.E. ed effettuati

da funzionari regionali eventualmente coadiuvati da esperti di volta in volta individuati a seconda del tipo di progetto interessato. Tali controlli potranno essere effettuati sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia.

2. I controlli effettuati successivamente alla erogazione dei contributi possono essere effettuati su base campionaria dai funzionari della Regione ai sensi degli artt. 125 e 127 del Reg. (CE) n. 1303/13 o disposti dai servizi della Commissione U.E o dalla Corte dei Conti Europea sono principalmente finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi indicati nel successivo art. 23, nonché del rispetto della stabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Ulteriori controlli possono essere disposti a discrezione anche della Guardia di finanza territoriale nell'ambito dei controlli obbligatori sull'utilizzo dei Fondi strutturali.

Art. 20 - Obblighi per i beneficiari

1. I beni oggetto dell'intervento agevolato devono essere utilizzati in via esclusiva dall'unità locale oggetto di intervento.
2. Il Beneficiario si impegna a:
 - realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, come previsto dal bando, fermo restando l'investimento ammesso minimo di cui all'art. 4 del bando, il conseguimento degli obiettivi di ammissibilità;
 - realizzare il progetto entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione dell'aiuto salvo proroga;
 - rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto;
 - comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato all'art. 14 del bando;
 - richiedere all'Amministrazione Regionale l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni sostanziali al progetto come specificato all'art. 13 del bando;
 - rispettare il divieto di cumulo del contributo previsto all'art. 18 del bando;
 - non cumulare altri finanziamenti sugli stessi costi ammissibili del progetto;
 - mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (a eccezione del requisito dimensionale).
3. L'impresa beneficiaria dovrà ottemperare ai seguenti adempimenti:
 - a. assicurare la stabilità delle operazioni in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n.1303/2013 art. 71 e in particolare non potrà cedere, alienare, distrarre dall'uso produttivo, né utilizzare per finalità diverse da quelle previste in fase di ammissione, i beni per i quali è stato concesso il contributo, entro i cinque anni dal pagamento finale al beneficiario;
 - b. curare la conservazione della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa e a renderla accessibile senza limitazioni al controllo e ispezioni ai funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La

- data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140);
- c. conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto, separata dagli altri atti amministrativi dell'impresa, e renderla accessibile senza limitazioni a controlli e ispezioni da parte di funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi dei Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art.140);
 - d. adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza di cui all'Allegato XII "Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi" punto 2.2 secondo quanto disposto dall'art. 115, comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare dovrà accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2 e informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso:
 - una breve descrizione dell'operazione in italiano e in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
 - l'affissione di un poster all'interno della propria struttura con le informazioni sul progetto (esempi disponibili sul sito internet www.Regione.umbria.it/programmazione-fesr).
4. In deroga a quanto previsto nel comma 3 comma a), l'impresa potrà procedere alla sostituzione dei beni acquistati o acquisiti con altri beni aventi analoga funzionalità, solo previa autorizzazione della Regione Umbria.
 5. I Beneficiari devono consentire l'accesso ai luoghi ove si svolgono le attività oggetto dell'operazione, nonché agli uffici dove viene conservata la documentazione relativa alla stessa:
 - a. ai Responsabili di Attività, al personale dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, dell'Autorità di Audit, per le verifiche di loro competenza;
 - b. ai funzionari designati da organismi nazionali di controllo (IGRUE e Corte dei Conti) e dalla Commissione Europea.
 6. I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo, devono darne immediata comunicazione alla Regione.
 7. Il mancato rispetto di tutto quanto previsto dal presente Avviso comporterà la non ammissione a contributo o, nel caso di avvenuta ammissione, la sua revoca.
 8. La corretta realizzazione degli investimenti potrà essere accertata dalla Regione anche attraverso funzionari all'uopo incaricati.
 9. Qualora non vengano rispettati i suddetti vincoli si procederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi del successivo art. 22.

Art. 21 – Revoca e recupero delle somme erogate

1. Oltre ai casi già indicati nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;

- b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) mancato rispetto degli obblighi indicati al precedente art. 20.
2. In **caso di** mancato rispetto degli "Obblighi del beneficiario" la Regione Umbria procederà – previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario – alla conseguente revoca del contributo concesso secondo le modalità **indicate nel Bando**.
3. Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Umbria il diritto a esigere l'immediato pagamento, totale o parziale, del contributo concesso e disporre il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.) vigente alla data della loro erogazione. Ogni accertata indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta - comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, costituisce motivo di risoluzione del contratto e di revoca totale del contributo.

Art. 22 - Tempi e fasi del procedimento

1. L'unità organizzativa alla quale è attribuito il procedimento è Regione Umbria – Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni n. 61 - 06124 Perugia. Indirizzo PEC: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
2. Responsabile del procedimento: Daniela Toccacelo tel 075 5045737 e-mail dtoccacelo@regione.umbria.it
3. Responsabile dell'istruttoria: Giorgia Padiglioni, tel. 075 5045717 e-mail: gpadiglioni@regione.umbria.it
4. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato il giorno successivo rispetto la data di ricezione della richiesta di agevolazione dell'impresa e seguirà le seguenti fasi e tempi nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. n.817/2013:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute	Giorno successivo ricevimento PEC	20 gg	Comunicazione ricevibilità e comunicazione data appuntamento
Esame Comitato Tecnico di valutazione	Fine fase precedente	20 gg	Verbali e proposta ammissibilità
Assegnazione contributo	Fine fase precedente	20 gg	Determinazione dirigenziale

5. Il procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi concessi sarà avviato il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di erogazione dell'impresa tramite PEC e seguirà le seguenti fasi:

Fase	Termine avvio	Termine conclusione	Atto finale
Esame formale domande pervenute	Giorno successivo ricevimento PEC	15 gg	Scheda formale
Esame documentazione di spesa	Fine fase precedente	30 g	Scheda istruttoria
Erogazione contributo	Fine fase precedente	15 gg	Determinazione dirigenziale

Art. 23 – Disposizioni finali

1. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
2. Le informazioni sui progetti finanziati e in particolare l'elenco dei beneficiari, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento saranno resi disponibili e pubblicati sul sito internet della Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art.115 del Reg. (CE) n. 1303/2013.
3. Tutte le comunicazioni relative alla gestione del presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: domanda di ammissione, dichiarazione di accettazione del contributo concesso, contraddittorio in conseguenza a esclusioni formali e sostanziali, domanda di liquidazione di anticipo e/o saldo del contributo concesso, integrazioni documentali, richieste di variazioni progettuali, rinuncia al contributo, comunicazioni varie) dovranno essere formalmente inviate al Responsabile del Servizio Dott.ssa Daniela Toccacelo c/o Regione Umbria, Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese, Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia.
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese - Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge.
5. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U., di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
6. Per quanto non previsto nel presente avviso si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 24 – Modulistica

1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato come segue: Allegato 1 – Domanda di ammissione
Allegato 2 – Scheda tecnica
Allegato 3 – Business Plan
Allegato 4 – Codici Ateco
Allegato 5 - Ambiti prioritari di specializzazione tecnologica individuati nella RIS3 Umbria
Allegato 6/a – Dichiarazione “de minimis” singola impresa
Allegato 6/b – Riepilogo contributi impresa unica
Allegato 6/c – Istruzioni compilazione dichiarazione “de minimis”
Allegato 7 – Fac-simile informazioni adeguamento mezzi propri
Allegato 8 – Fac-simile dichiarazione bancaria

- Allegato 9 – Dichiarazione sostitutiva di vigenza
- Allegato 10 – Richiesta di anticipo del contributo
- Allegato 11 – Schema polizza fidejussoria
- Allegato 12 – Richiesta di erogazione del saldo
- Allegato 13 – Verbale di collaudo
- Allegato 14 – Relazione finale
- Allegato 15 – Modalità di registrazione
- Allegato 16 – Manuale operativo rendicontazione
- Allegato 17 – Dichiarazione Deggendorf
- Allegato 18 – Definizione di PMI
- Allegato 19 – Dichiarazione incremento occupazionale

Art. 25 – Informativa (art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”)

1. Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) e in relazione ai dati personali si informa che titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Umbria, che effettua il trattamento in ordine alla concessione di contributi alle P.M.I.
2. La concessione avviene in seguito ad approvazione e pubblicazione dello specifico avviso di concorso.
 - a. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Sviluppo e Competitività delle Imprese Dott.ssa Daniela Toccacelo, e-mail: dtoccacelo@regione.umbria.it;
 - b. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'attività come sopra individuata.
 - c. Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a), T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art. 34, lett. g) del T.U.
I dati sono custoditi e conservati mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. da 31 a 37 del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 T.U. e conformemente alle prescrizioni di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/2005 (trattamento dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale), n. 5/2005 (trattamento dei dati sensibili), n.7/2005 (trattamento dei dati giudiziari). La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge.
 - d. Conferimento dei dati. I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari, il cui trattamento è svolto conformemente ai provvedimenti di cui al punto 2 - da Lei conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, non eccedente e pertinente, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

- e. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 comporta l'impossibilità di adempiervi.
- f. Comunicazione dei dati. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, per le finalità di cui al punto 1 al Comitato Tecnico di Valutazione nominato per l'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, non eccedente e pertinente ai fini del corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento a obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza e nel rispetto dei provvedimenti del Garante di cui al punto 2.
- g. Diffusione dei dati. I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi.
- h. Trasferimento dei dati all'estero. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea o verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.
- i. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U., il cui testo è allegato alla presente informativa, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.

D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, c. 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 26 – Glossario, sigle, termini tecnici e/o stranieri utilizzati nel avviso

ATECO 2007 Classificazione delle attività economiche, adottata da tutti gli Enti che classificano le imprese, in vigore dal 1 Gennaio 2008.

B.U.R.U.	Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
C.C.	Codice Civile
C.C.I.A.A.	Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
C.T.V.	Comitato Tecnico di Valutazione
D.D.	Determinazione Dirigenziale
D.Dir.	Determinazione Direttoriale
D.G.R.	Deliberazione della Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
G.U.R.I.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
G.Reg.	Giunta Regionale
M.A.P.	Ministero delle Attività Produttive
POR FESR Regionale	Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
P.M.I.	Piccole e Medie Imprese
Racc.	Raccomandazione
Reg.	Regolamento
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
S.O.	Supplemento Ordinario
T.A.R.	Tribunale Amministrativo Regionale
T.U.	Testo Unico
T.U.R.	Tasso Ufficiale di Riferimento (da Gennaio 1999 sostituisce il Tasso Ufficiale di Sconto fissato dalla Banca d'Italia e applicato nelle sue operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario).
U.E.	Unione Europea